



LICEO GINNASIO STATALE “CORNELIO TACITO”

Via Giordano Bruno, 4 00195 ROMA Tel. 06/121123858

INFORMAZIONE AGLI STUDENTI IN TEMA DI SICUREZZA (ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/2008)

PRESENTAZIONE

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che ha sostituito il precedente D. Lgs. N. 626 del 19 settembre 1994 sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ha disposto una serie di obblighi per i Dirigenti degli istituti scolastici, per i preposti e per i lavoratori.

L'art. 2 del Decreto ha definito la figura dello studente equiparandola a un lavoratore. Lo stesso decreto fissa una serie di norme di seguito riferite, stabilendo per il dirigente l'obbligo dell'informazione ai lavoratori in tema di sicurezza.

Per adempiere all'art. 36 del decreto, il presente opuscolo viene distribuito a tutti gli studenti consentendo un'informazione generale omogenea.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: [...] l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;

Art 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine

- di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del Dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività [...] devono:
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Art 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le defezioni dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni [...];

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

ESTRATTO DALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA (D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998)

Art. 2 (Diritti)

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; [...]
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

I RISCHI IN AMBIENTE SCOLASTICO

Anche nella scuola, come in casa, in strada ed in ogni altro luogo di vita e di lavoro, esiste la possibilità di avere degli incidenti che possono causare dei danni alla nostra salute. L'attività ordinaria che si svolge nella scuola, se eseguita con normale diligenza, non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute degli operatori e degli allievi.

Nella scuola, come per ogni altro ambiente di lavoro, vanno applicate delle norme che si propongono di proteggere i lavoratori e gli studenti. Per mantenere un buon livello di sicurezza è fondamentale osservare l'uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili (cioè banchi, sedie, lavagne etc.) e degli impianti, nel rispetto della segnaletica e della cartellonistica esposta, anche in riferimento ad eventuali limitazioni d'uso di spazi o di parte dell'edificio.

Sarà compito del personale docente, quale preposto alla sicurezza, con l'ausilio del personale non docente, vigilare affinché gli allievi adottino comportamenti adeguati ed osservino le norme e le disposizioni di prevenzione e protezione.

L'applicazione corretta delle norme non è tuttavia sufficiente: essa deve essere accompagnata da adeguati comportamenti e precauzioni che devono far parte del nostro modo di comportarci tutti i giorni ed in ogni luogo nel quale ci troviamo. Vediamo quali sono questi comportamenti:

Rischi generici nell'attività scolastica

Tra gli infortuni più frequenti nelle scuole ci sono **le cadute**, per tale motivo:

- Quando ti trovi in classe, oppure ti sposti, attieniti alle raccomandazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici
- Non spingere i compagni
- Non correre ma cammina in maniera ordinata
- Sulle scale, non guardare il display del cellulare, non correre e non saltare. Cammina in modo attento tenendoti alle ringhiere o ai corrimano, facendo attenzione ai gradini.
- Fa' attenzione ai pavimenti bagnati
- Non trasportare bevande in bicchiere sulle scale o nei corridoi
- Non lasciare a terra, in particolare nelle zone di passaggio, zaini ed altri oggetti che possano far inciampare
- Nel percorrere i corridoi, cerca di tenerti lontano dai muri, soprattutto da quelli che hanno delle porte o delle finestre che si aprono verso l'esterno, che potrebbero essere aperte all'improvviso e colpirti
- Non urlare: le urla servono, in caso di pericolo, per richiamare l'attenzione dei tuoi compagni o del personale

- Non utilizzare l'ascensore a meno che tu non sia accompagnato da un insegnante o dai collaboratori scolastici.
- Non accedere ad aree riservate al personale
- Non utilizzare apparecchiature elettriche se non con l'autorizzazione degli insegnanti
- Non toccare alcun componente elettrico (spine, prese ecc.)
- Non utilizzare assolutamente fiamme libere (accendini, fiammiferi ecc.) e soprattutto non accendere fuochi
- Non toccare gli estintori o le manichette antincendio
- Non rimuovere la segnaletica di sicurezza e di emergenza
- Non toccare le cassette di pronto soccorso né usare il materiale senza autorizzazione
- Non toccare bottiglie o recipienti che ti capita di trovare nell'edificio
- Contribuisci a mantenere pulito l'ambiente nel quale ti trovi, in particolare: getta i rifiuti in appositi contenitori e non a terra; non sporcare i muri, le porte ed eventuali arredi con scritte o altro; mantieni puliti ed in ordine i servizi igienici.
- Se noti qualcosa di anomalo (un vetro rotto, un interruttore rotto, una lampada non funzionante, un filo elettrico scoperto, una mattonella rialzata ecc.) oppure qualcosa di pericoloso avverti immediatamente il docente o altro personale preposto.
- In caso di incidente o malore capitato ad altri, avverti rapidamente il docente o il collaboratore scolastico presente. Non rimuovere l'infortunato e attendi le istruzioni. Renditi disponibile per eseguire eventuali compiti di aiuto, preservando la tua incolumità.

IL RISCHIO D'INFORTUNIO DURANTE L'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA

Rischi specifici d'infortunio sono presenti durante lo svolgimento dell'educazione fisica, sia per le difficoltà proprie di ciascun esercizio e che per l'uso di attrezzi; per tale motivo, durante l'attività d'educazione fisica, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs 81/08.

Per eliminare le situazioni di rischio e per tutelare la propria salute è comunque opportuno:

- usare prudenza ed attenersi a regole operative impartite dai docenti e dal personale incaricato
- utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria (scarpe ginniche con suole antisdruciole; tuta da ginnastica; altri dispositivi indicati al docente)
- attendere l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività, e lavorare solo in sua presenza seguendo con attenzione le sue indicazioni.
- eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute.
- eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura.
- lavorare in modo ordinato utilizzando solo l'attrezzatura necessaria e uno spazio adeguato
- riporre gli attrezzi eventualmente non necessari evitando che rimangano a terra
- informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche momentaneo.
- evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine della lezione.
- non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza l'autorizzazione del docente.
- non prendere iniziative personali.
- non utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone maggiore di quello previsto dai regolamenti
- mettere in pratica le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria

IL RISCHIO DERIVANTE DALL'USO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER LA DIDATTICA

L'uso di macchinari e di attrezzi a scopo didattico deve avvenire sempre sotto la vigilanza del personale scolastico; comunque l'allievo:

- deve usare prudenza ed attenersi a regole operative impartite dai docenti e dal personale incaricato
- deve utilizzare le macchine e le attrezzi in modo appropriato, seguendo le istruzioni ricevute
- non deve compiere operazioni o manovre che non siano di sua competenza
- utilizzare, se previsto, i necessari dispositivi di protezione individuale
- non deve rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione, senza l'autorizzazione del docente o altro personale preposto.

IL RISCHIO NELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere anche durante le attività didattiche svolte nei laboratori, in relazione con la natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature e dei materiali usati e con l'eventuale esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.

E' bene ricordare che, anche nei casi in cui gli allievi sono chiamati ad operare direttamente, tutte le operazioni devono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti e dei loro collaboratori.

Gli allievi pertanto devono:

- prendere visione delle norme d'uso affisse all'ingresso dei singoli laboratori e della cartellonistica esposta
- osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti, chiedendo ai docenti o ai collaboratori tecnici eventuali chiarimenti in merito.
- osservare le disposizioni ricevute.
- rispettare le indicazioni della segnaletica.
- astenersi da operazioni non espressamente previste.
- comunicare immediatamente al personale addetto eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzi.

L'accesso ai laboratori è vietato agli allievi non accompagnati dal personale.

Durante l'attività in laboratorio, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori e hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs 81/08.

IL RISCHIO NEL LABORATORIO DI INFORMATICA

E' importante sapere che l'uso prolungato degli apparecchi muniti di videoterminali può comportare:

- disturbi alla vista (stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata)
- disturbi muscolari e scheletrici (dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena, alle braccia, alle mani).

Per ridurre l'affaticamento e i rischi della vista è necessario:

- orientare il videoterminal in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, evitando riflessi e abbagliamenti;

- non utilizzare schermi video con caratteri poco definiti e l'immagine instabile;
- mantenere la distanza degli occhi dallo schermo compresa tra i 60 e gli 80 centimetri.

Per evitare o ridurre i disturbi scheletrici o muscolari, soprattutto in caso d'uso prolungato dei videoterminali, è consigliabile:

- stare seduti col bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale leggermente piegata all'indietro
- variare di tanto in tanto la posizione del corpo;
- evitare di tenere a lungo il capo inclinato in avanti o all'indietro;

IL RISCHIO D'INCENDIO

Speciale attenzione deve essere prestata alla prevenzione del rischio d'incendio, evento infrequente nella scuola, ma potenzialmente catastrofico. A tal fine:

- E' fatto obbligo di rispettare rigorosamente il divieto di fumo segnalato da appositi cartelli.
- E' vietato usare fiamme libere, se non nei laboratori attrezzati, quando è indispensabile, e per le operazioni espressamente programmate.
- E' vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi o altro materiale incandescente nei cestini dei rifiuti, sul pavimento e in prossimità degli arredi.
- E' vietato fare un uso improprio degli interruttori e delle prese della corrente elettrica, o di collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura.
- E' vietato ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga, nonché intralciare o bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza.
- E' vietato spostare o manomettere estintori, rilevatori di fumo o allarmi antincendio.

A fini preventivi è opportuno per gli allievi:

- Identificare e memorizzare l'uscita di sicurezza e la via di fuga predisposte per la propria classe, indicate nelle planimetrie per l'evacuazione esposte nei corridoi e/o diffuse da apposite comunicazioni;
- memorizzare la modalità di apertura delle porte di sicurezza, che si aprono premendo sul maniglione e spingendo verso l'esterno; le porte di sicurezza non devono essere aperte se non per evacuazione;
- in caso di emergenza, non usare gli ascensori per la fuga;

In caso di evacuazione gli allievi dovranno:

- evitare ogni forma di panico, non agitarsi, non gridare; seguire le indicazioni del docente o del personale preposto
- chiudere la porta del locale che si abbandona; controllare che nessuno sia rimasto dentro
- muoversi rapidamente, insieme col gruppo di appartenenza, verso l'uscita di sicurezza prestabilita;
- seguire col proprio gruppo la via di fuga fino al luogo sicuro prestabilito;
- lasciare i propri oggetti personali in aula;

Qualora la via di fuga fosse bloccata dal fuoco gli allievi dovranno:

- ripararsi in un locale lontano dall'incendio e con una finestra esterna;
- chiudere alle proprie spalle tutte le porte resistenti al fuoco che si incontrano nella fuga;

- chiudere, e possibilmente sigillare, la porta del locale dove si è trovato riparo;
- segnalare la propria presenza dalla finestra esterna

INCENDIO DI AUTOMEZZO

In questo caso non si deve evacuare immediatamente l'edificio, ma va valutata l'ipotesi di aspettare l'intervento dei VVFF.

TERREMOTO

Se ti trovi in un luogo chiuso:

- mantieni la calma e non precipitarti fuori
- resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o vicino a muri portanti.
- allontanati dalle finestre, porte a vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti.
- se sei nel corridoio nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più vicina
- dopo il terremoto, qualora venisse emesso l'ordine di esodo, abbandona l'edificio e ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata
- non fermarti sotto le mura della scuola.
- se sei all'aperto: 1. allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e ferirti.
- cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi, cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come una panchina
- non avvicinarti ad animali spaventati.

MINACCIA ARMATA E PRESENZA DI UN FOLLE

In questo caso non si deve evacuare l'edificio.

- non abbandonare la classe o il posto di lavoro per nessun motivo e non affacciarti alle finestre. non affacciarti alla porta per curiosare all'esterno.
- non contrastare con il proprio comportamento le azioni compiute dall'attentatore.
- mantenere la calma e il controllo per le offese ricevute; non deridere i comportamenti squilibrati del folle; eseguire i movimenti con calma e naturalezza.

TROMBA D'ARIA

Alle prime manifestazioni dell'evento cerca di evitare di restare in zone come terrazzi, scale esterne e balconate

- Se ti trovi in cortile rientra immediatamente nell'edificio

- Una volta all'interno, tieniti lontano dalle finestre e dalle porte, da armadi e scaffalature. Aver cura che le porte restino chiuse
- Se impossibilitato a rientrare, evita di sostare in prossimità degli alberi, pali di linee elettriche, riparandoti invece dietro muretti, fossati o aree schermate.

MODALITA' DI EVACUAZIONE

Appena avvertito l'ordine di evacuazione (uno squillo continuo per trenta secondi o più), è necessario abbandonare l'edificio e raggiungere il luogo di raccolta (cortile interno). Ricorda:

- interrompi immediatamente ogni attività
- lascia in classe tutti gli oggetti
- segui le indicazioni del docente o del collaboratore di piano
- abbandona l'aula in fila indiana, seguendo il compagno apri-fila
- il compagno chiudi-fila chiuderà la porta, dopo essersi assicurato che nessuno sia restato in aula
- Gli alunni diversamente abili sono aiutati dall'insegnante di sostegno, dall'AEC o, in assenza di questi, dal collaboratore scolastico del piano a raggiungere l'uscita con rampa più vicina oppure il pianerottolo delle scale esterne di emergenza, un terrazzo, uno spazio aperto oppure uno spazio calmo compartimentato (tra due porte tagliafuoco) dove attendere i soccorsi.
- cammina in modo rapido ma senza correre, tenendoti nel centro del corridoio ed evitando di costeggiare i muri
- non gridare
- è fatto divieto di percorrere le vie d'esodo in direzione contraria al flusso di evacuazione
- è fatto divieto di usare l'ascensore
- nel punto di raccolta, resta insieme ai tuoi compagni di classe
- collabora con il docente per raccogliere le presenze

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PATRIZIA CHELINI